COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Deliberazione n° 37 del 27.12.2012

Trasmessa alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO.

con elenco n° = il =

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Gestione associata funzioni comunali – Art. 19 Legge n. 135/2012 e L.R. n. 11/2012 – Ricognizione ed individuazione dell'ulteriore funzione "Catasto"

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di dicembre alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in **seduta straordinaria e pubblica** i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	BARBAZZA Enrico	X	
2	BESANA Claudio	X	
3	BOTTINELLI Domenico	X	
4	CANTONI Ignazio	X	
5	MINOGGI Daniele	X	
6	BADANI Mauro	X	
7	PIRINOLI Debora	X	
8	MUNTONI Daniele	X	
9	PRELLI Daniele	X	
10	CERRINA Dr. Christophe	X	
11	CAVALLI Dr. Federico		X
12	GALLOTTI Attilio	X	
13	ZAMBONI Fabio	X	
	Totale N°.	12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 3 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco relaziona e premette in particolare che:

in data 28.9.2012 il Presidente della Giunta Regionale ha promulgato la legge regionale n. 11, “DISPOSIZIONI ORGANICHE IN MATERIA DI ENTI LOCALI”;

con tale testo normativo la Regione Piemonte, oltre al riordino della disciplina sugli enti locali, ha altresì applicato le diverse recenti disposizioni dettate dalla Legge n. 135 del 7.8.2012, ed in particolare quelle norme sugli enti locali sancite dall'articolo 19, il quale disciplina le "Funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali", prevedendo in tale contesto esclusivamente ed obbligatoriamente, per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, l'istituzione delle "Unioni Montane di Comuni" (art. 4), accanto allo strumento della "Convenzione" (art. 5);

in particolare, il capo VII della legge regionale, (articoli dal 12 al 18) norma la trasformazione delle Comunità Montane in "Unioni Montane di Comuni" sulla base della autonoma scelta di ciascun Comune, obbligato o no, prefissando i criteri, le modalità e le procedure d'aggregazione;

in tale contesto giuridico, l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali deve essere realizzato con il concorso materiale e finanziario ed anche con le risorse umane di tutti gli enti locali coinvolti, nel rispetto degli indirizzi condivisi, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale e dall'art. 19 della Legge n. 135 del 7.8.2012, perseguendo l'efficace, efficiente ed economico esercizio associato delle funzioni, dei servizi e dei compiti istituzionali comunali, nonché anche propri della futura Unione di Comuni Montani.

il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana delle Valli dell’Ossola, ai sensi e per gli effetti del 1^ comma dell'art. 12 della legge regionale, con lettera prot. n. 8.671/29.11.2012, ha perciò convocato il 6 dicembre 2012 l'Assemblea dei 38 Sindaci della Comunità Montana delle Valli dell’Ossola, per deliberare al fine di riconoscere che "l'ambito territoriale della comunità montana sia individuato come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di una o più unioni montane di comuni", appunto finalizzato all’esercizio in forma associata dei servizi comunali e delle funzioni montane;

l’Assemblea dei Sindaci, con deliberazione n.6 adottata all’unanimità, ha assunto le precise decisioni richieste dalla legge, notificando il provvedimento a tutti i 38 Comuni;

Ai sensi del 3^ comma dell’art. 12 della legge regionale n. 11 del 28.9.2012, con precedente deliberazione consiliare n.36 adottata in seduta odierna 27.12.2012, il Comune di Malesco ha approvato la proposta di aderire all’Unione Montana dei cinque Comuni della Valle Vigezzo: Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette;

Si tratta ora di adempiere alla prima scadenza di legge, dimostrando allo Stato che a valere dal 1.1.2013, almeno 3 delle funzioni fondamentali previste dall’art.19 della Legge n.135/2012 sono esercitate in forma associata.

A tal proposito il Comune di Malesco ha attualmente in essere 2 funzioni svolte in forma associata e precisamente:

- **la funzione lett. g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall’art.118 quarto comma della Costituzione**, esercitata tramite il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali “C.I.S.S. Ossola”
- **la funzione lett. e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi,** svolta in forma associata con i Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette in forza di convenzione sottoscritta in data 19.04.2007;

  Si tratta perciò di individuare una terza funzione da porre in gestione in forma associata.

  Propone di individuare quale terza funzione fondamentale **la funzione lett. c) catasto, ad**

eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, da svolgere in forma associata con i Comuni della costituenda Unione Montana dei cinque Comuni della Valle Vigezzo: Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che a valere dal 1.1.2013, ai sensi dell'art. 31 ter della Legge n. 122 del 30.7.2010 e smi, il Comune deve obbligatoriamente esercitare in forma associata almeno tre funzioni fondamentali, tra quelle definite al 1^ comma dell'art. 19 della Legge n. 135 del 7.8.2012;

Sulla base di quanto sopra relazionato dal Sindaco, che costituisce presupposto del presente provvedimento, in particolare riferito alla ricognizione delle funzioni fondamentali attualmente esercitate in forma associata e sull'implementazione con la nuova funzione proposta, individuata nella funzione catasto;

Vista la precedente deliberazione consiliare n. 36 in data odierna 27.12.2012 con cui il Comune di Malesco ha approvato, quale ambito ottimale di gestione associata delle funzioni e servizi, l'adesione alla Unione Montana dei Comuni di Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette;

Ritenuto di dover provvedere in merito assolvendo agli obblighi di legge;

Dato atto del parere regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale con riferimento all'articolo 49 del T.U. n. 267/18.8.2000 e smi;

Con voti favorevoli n.12 su n.12 presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dare atto che il Comune di Malesco svolge due funzioni fondamentali in forma associata e precisamente:

- **la funzione lett. g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art.118 quarto comma della Costituzione**, esercitata tramite il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali "C.I.S.S. Ossola"
- **la funzione lett. e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi,** svolta in forma associata con i Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette in forza di convenzione sottoscritta in data 19.04.2007;

2. Di gestire in forma associata con i Comuni di Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette, ai fini dell'assolvimento degli obblighi statuiti dall'art. 31 ter della Legge n. 122 del 30.7.2010 e smi, in attesa della costituzione dell'Unione Montana fra gli stessi Comuni, la funzione fondamentale che l'articolo 19, 1^ comma della legge n. 135 del 7.8.2012 così individua:

- **lett. c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente**

da svolgersi secondo quanto previsto nella bozza di convenzione che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, resa all'unanimità dei votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4^ del D. Lgs n. 267/2000 e smi.

Parere di regolarità tecnica
Visto: con parere favorevole
Malesco, lì 27.12.2012 Il Segretario Comunale: Dr.Antonella Salina

Allegato alla Del. C.C. N. 37 del 27.12.2013

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE CATASTO.

Articolo 1
OGGETTO

I Comuni di Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore Toceno, Villette convengono di esercitare, ai sensi dell' art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, in forma associata attraverso la presente convenzione la funzione fondamentale, così come individuata dall' art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 e smi:

- **lett. c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente**

Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

- ☐ deliberazione del Consiglio comunale di…….. n. ….. del .....
- ☐ deliberazione del Consiglio comunale di…….. n. ….. del .....
- ☐ deliberazione del Consiglio comunale di…….. n. ..... del ……

Quale soggetto capofila è individuata la costituenda Unione Montana fra gli stessi Comuni.

Periodicamente la Conferenza dei Sindaci, verifica con i Sindaci dei Comuni convenzionati l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 2

FINALITA'

La gestione associata della funzione sopra descritta è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

Articolo 3
ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

I Comuni convenzionati disciplinano l' organizzazione della funzione associata, mediante appositi regolamenti o accordi, adottati secondo competenze e modalità nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Articolo 4
CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata della funzione fondamentale individuata dall' art. 1;
b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tale funzione ed il relativo piano finanziario;
c) vigila e controlla sull' espletamento della stessa funzione e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2;
d) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
e) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

Articolo 5
RAPPORTI FINANZIARI

Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all' interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.

La Conferenza stabilirà, annualmente in termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati. La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati.

Articolo 6
DURATA – INTEGRAZIONI

La durata della presenta convenzione è di tre anni, ai sensi dell' articolo 14, comma 31-bis, del decreto legge n. 78/2010 e smi. La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Articolo 7
AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

L' istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata alla Conferenza dei Sindaci e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull' istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 8
DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

Letto, approvato e sottoscritto:
Seguono firme

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 21.01.2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 21.01.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

Deliberazione NON SOGGETTA al controllo di legittimità (art. 127 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data:

- per decorrenza del termine previsto dall'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

_____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, lì 21.01.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella